

Ecco la normativa

E' bene perdere cinque minuti per fotocopiare e leggere le seguenti pagine in modo da evitare spiacevoli sorprese nell'acquisto e/o utilizzo del CB.

Altra soluzione è quella di navigare sul sito www.navigare.it del Ministero delle Comunicazioni per aggiornarvi e/o estrarre le varie normative.

APPARATI RADIOELETTRICI DI DEBOLE POTENZA SEMPLIFICAZIONE E ACCELERAZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO LEGGE 573/93

(Circolare n.38579 dell'8.8.1994 diramata dalla Direzione Generale Concessioni e Autorizzazioni)

Sommario :

- Circolare n.38579 dell'8.8.1994
- Testo art. 333 del Codice P.T.
- Testo art. 334 del Codice P.T.
- Requisiti dei concessionari
- Circolare DCSTR/7/1/57270 del 30.12.1975
- Circolare n.27645 del 7/8/98

Schema n. 1
Schema n. 2
Schema n. 3
Schema n. 4

Oggetto: installazione ed esercizio a bordo di autoveicoli delle apparecchiature Infodrive System della Net Company.

L'entrata in vigore della Legge 24.12.93 n.537 incide, tra l'altro, sul rilascio delle autorizzazioni all'uso di apparati radioelettrici di debole potenza di cui all'art approvato con DPR 156/73, per cui si è reso necessario impartire le disposizioni contenute nella presente circolare al fine di fare chiarezza nei confronti degli Uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli artt. - 334 del Codice P.T.

Ai sensi della citata legge, l'atto di consenso consistente nell'autorizzazione rilasciata dagli organi periferici di questo Ministero, viene sostituito da una "denuncia di inizio di attività" da parte dell'interessato, presentata al medesimo organo periferico, competente per territorio.

Tale autodenuncia dovrà essere prodotta in carta legale con firma autenticata, secondo glie allegati alla presente circolare e dovrà contenere:

1. generalità complete, residenza e cittadinanza, dell'interessato e dei familiari conviventi che potranno utilizzare gli apparati, pseudonimo del titolare, quantità, marca e modello per gli scopi di cui al punto 8;
2. generalità complete, residenza e cittadinanza, del legale rappresentante dell'ente o società dei quali dovranno essere indicate l'esatta denominazione, gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, la sede sociale di base, l'esenzione dai motivi ostativi di cui ai commi 2 e 3 dell'art.5 del DPR 1214 del 5.8.1966;
3. le organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine debbono produrre dichiarazione con la quale si impegnano ad installare, a richiesta del Ministero P.T., presso le stazioni, anche un ricevitore sulla frequenza di soccorso radiotelefonica nella gamma delle onde medie (2182 KHz) e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione;
4. tipo di lavoro svolto (dovrà essere specificato per quale degli otto scopi previsti dall' viene denunciata l'attività;
5. indicazione dell'avvenuta presentazione all'autorità locale di Pubblica Sicurezza delle denunce di detenzione di apparecchi radiotrasmettenti che, ovviamente, devono essere di tipo omologato o comunque consentito dalle vigenti norme.

Alla suddetta denuncia dovrà essere allegata copia della ricevuta di versamento relativo al canone corrispondente di cui ai punti 1-8 dell'art.334;

1. per gli scopi di cui al punto 1: - Lire 5.000 annue per ogni apparato;
2. per gli scopi di cui ai punti 2 e 4: - Lire 50.000 annue per la stazione di base, ridotte alla metà se la denuncia è presentata dopo il 30 giugno dell'anno solare in corso, e Lire 5.000 annue per ogni apparato di tipo portatile;
3. per gli scopi di cui al punto 3:
 - o per collegamenti tra punti diversi di una stessa nave: - Lire 5.000 annue per apparato
 - o per circoli nautici: Lire 50.000 annue per la stazione di base, ridotte della metà se la denuncia viene presentata dopo il 30 giugno dell'anno solare in corso e - Lire 5.000 annue per ogni apparato di tipo portatile